



# **Regolamento del Comitato Controllo e Rischi**

## **Articolo 1 Disposizioni Preliminari**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi (“**Comitato**”) costituito, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A. (“**Bolzoni**” o la “**Società**”) assunta in data 19 maggio 2006, ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (n), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“**Regolamento di Borsa**”).

## **Articolo 2 Comitato per il controllo interno**

Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da almeno tre dei suoi membri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, e di cui almeno uno in possesso di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria. Il Comitato resta in carica per il periodo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o in caso di sua mancata determinazione per tutto il periodo in cui i suoi componenti rivestiranno la carica di Amministratori della Società. I membri del Comitato possono essere discrezionalmente revocati dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 3 Presidenza**

Il Comitato elegge fra i suoi membri un Presidente al quale spetta il compito di coordinare e programmare le attività del Comitato e guidare lo svolgimento delle relative riunioni.

## **Articolo 4 Riunioni**

Il Comitato è convocato presso la sede sociale (o in altro luogo indicato dal Presidente) dal Presidente o su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta anche di un solo componente, almeno semestralmente e comunque sempre prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull’approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato mediante raccomandata a mano e/o fax e/o e-mail cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, un giorno prima, salvo rinuncia ai termini da parte di tutti i suoi membri. In ogni caso, la partecipazione dei membri alle riunioni varrà come rinuncia alle formalità di convocazione previste dal presente regolamento.

L’avviso di convocazione potrà anche omettere l’ordine del giorno. Il Comitato, comunque, può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal membro che sarà stato nominato dai presenti.

Le adunanze del Comitato possono svolgersi per video o tele conferenza. Il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.



Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Sindacale (o altro membro del Collegio Sindacale da quest'ultimo designato) e gli Amministratori Delegati.

Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni altri soggetti che non ne sono membri con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 5 Deliberazioni**

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### **Articolo 6 Verbalizzazioni**

Le riunioni del Comitato devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Comitato.

#### **Articolo 7 Informativa al Consiglio di Amministrazione**

Il Comitato riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione su tutta l'attività da esso svolta.

#### **Articolo 8 Compensi**

Ai membri del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire agli stessi ulteriori compensi.

#### **Articolo 9 Compiti del Comitato**

Il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni consultive e propositive volte ad assistere il Consiglio di Amministrazione nel:

- (i) definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati; valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- (ii) valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché della sua efficacia;
- (iii) approvare, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di *internal audit*, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (iv) descrivere, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;

- (v) valutare, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale

In particolare il Comitato Controllo e Rischi, nell'assistere il consiglio di amministrazione, deve:

- valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione internal audit;
- monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *internal audit*;
- chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale; e
- riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Al Comitato vengono affidati i compiti di cui all'articolo 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, pertanto dovrà analizzare le problematiche ed istruire le pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del Codice di Autodisciplina, su richiesta del Consiglio di Amministrazione esprime parere preventivo sulle significative operazioni tra la Società e le parti correlate, come definite dai Principi Contabili Internazionali (IAS) n. 24.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i componenti del Comitato avranno la facoltà di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni.

## **Articolo 10** **Modifiche**

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione.